



COMUNE DI PIERANICA
PROVINCIA DI CREMONA

REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO
COMUNALE

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 28.03.2026

		Pag.
TITOLO I - GENERALI		4
<i>ART. 1</i>	<i>OGGETTO</i>	4
<i>ART. 2</i>	<i>ISTITUZIONE E FINALITÀ DEL SERVIZIO</i>	4
		4
TITOLO II - REQUISITI, CRITERI E MODALITÀ DI AMMISSIONE AI NIDI		4
<i>ART. 3</i>	<i>REQUISITI PER L'AMMISSIONE</i>	4
<i>ART. 4</i>	<i>DOMANDE PER L'AMMISSIONE AL NIDO</i>	5
<i>ART. 5</i>	<i>CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA</i>	5
<i>ART. 6</i>	<i>GRADUATORIE DI AMMISSIONE</i>	6
TITOLO III - UTENZA		7
<i>ART. 7</i>	<i>CALENDARIO E ORARI DI FUNZIONAMENTO</i>	7
<i>ART. 8</i>	<i>DIMISSIONI E DECADENZA</i>	7
<i>ART. 9</i>	<i>RETTE DI FREQUENZA</i>	7
<i>ART. 10</i>	<i>DIVIETI</i>	8
<i>ART. 11</i>	<i>NORME FINALI</i>	8

TITOLO I GENERALI

ART. 1 OGGETTO

Il presente regolamento disciplina il funzionamento dell'asilo nido comunale, ubicato in via Spini 4, istituito ai sensi della legge n. 1044/1971 e della L.R. 57/1980. I requisiti strutturali e gestionali sono individuati con riferimento alla D.G.R. n. 7/20588, modificata dalla DGR 09.03.2020 n. XI/2929. Le norme contenute nel presente documento attengono sia alle caratteristiche del servizio rilevanti nei rapporti con l'utenza, sia all'organizzazione interna.

La capienza massima del nido è definita secondo i parametri della normativa regionale, in particolare dalla Legge Regionale n. 32/1990 e dalla DGR 09.03.2020 n. XI/2929.

ART. 2

ISTITUZIONE E FINALITÀ DEL SERVIZIO

L'asilo nido è un servizio socio-educativo di interesse pubblico che accoglie bambini e bambine in età compresa tra tre mesi e tre anni, la cui età è riferita alla data di pubblicazione della graduatoria, con la funzione di:

- promuovere il loro benessere psico-fisico;
- favorire lo sviluppo delle loro competenze, abilità e potenzialità;
- contribuire alla formazione della loro identità personale e sociale;
- sostenere ed affiancare le famiglie nel compito di cura e di educazione dei figli;
- promuovere la partecipazione attiva della famiglia alla costruzione di un percorso educativo integrato con l'ambiente sociale.

TITOLO II

REQUISITI, CRITERI E MODALITÀ DI AMMISSIONE AI NIDI

ART. 3 – REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Possono essere ammessi al nido i bambini collocati in posizione utile nelle rispettive graduatorie di ammissione di cui all'art. 6, che abbiano compiuto i tre mesi d'età e fino al terzo anno da compiersi successivamente al 01 gennaio dell'anno educativo da frequentare.

Non sono ammessi al nido i bambini che compiono i tre anni di età entro il 31 dicembre dell'anno educativo da frequentare in quanto possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia fin dall'inizio dell'anno scolastico.

Il Servizio "Asilo nido comunale" è prioritariamente riservato ai bambini residenti nel Comune di Pieranica, al momento della presentazione della domanda di iscrizione.

L'ammissione al nido potrà avvenire solo se risulteranno pagate tutte le rette contributive emesse nei confronti di fratelli/sorelle che avessero frequentato i nidi negli anni precedenti, nonché tutte le rette contributive emesse nei confronti del medesimo bambino che avesse frequentato il nido in periodi precedenti.

Ai sensi di quanto disposto dalla L. 119/2017, per l'ammissione al nido ogni bambino dovrà risultare in regola con il calendario vaccinale e, come previsto dalla Circolare Interministeriale del 13 novembre 2019, i controlli sulla regolarità vaccinale verranno effettuati d'ufficio in collaborazione con l'A.S.T. competente. In ottemperanza alla normativa vigente, il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale o la mancata presentazione della documentazione idonea ai sensi di legge, comporterà l'inammissibilità della domanda e dunque l'impossibilità per il bambino di accedere al servizio.

Residenti nel Comune di Pieranica

Possono partecipare al bando per l'ammissione al nido i bambini che risultino residenti nel territorio comunale alla data di scadenza del bando, insieme ad almeno uno dei genitori o al tutore esercente la responsabilità genitoriale.

Sono assimilabili ai residenti coloro che hanno presentato richiesta di cambio di residenza presso il Comune di Pieranica o coloro che risultano intestatari di un contratto di locazione o di acquisto indicante il nuovo indirizzo e numero civico. L'effettivo conseguimento della residenza deve però avvenire entro la data di ammissione al Servizio, pena la decadenza.

Con riferimento alle domande dei residenti, il Comune di Pieranica, può prevedere delle agevolazioni

delle rette in presenza di un ISEE inferiore alla soglia indicata dal regolamento dei servizi sociali.

Non residenti nel Comune di Pieranica

Possono partecipare al bando per l'ammissione al nido anche i bambini che non risultino residenti nel territorio comunale alla data di scadenza del bando, ma la loro ammissione potrà avvenire *solamente a condizione che siano state soddisfatte le domande dei residenti utilmente collocate nella graduatoria dei residenti.*

In caso di ammissione di bambini appartenenti a nuclei familiari non residenti nel territorio comunale, la retta copre interamente il costo di gestione del Servizio. La concessione di eventuali esoneri (parziali o totali) dal pagamento della contribuzione dovuta è subordinata all'assunzione di formali atti di impegno del Comune di residenza a corrispondere al Comune di Pieranica l'ammontare dei contributi dal cui pagamento l'utente potrebbe essere esonerato.

ART. 4 – DOMANDE PER L'AMMISSIONE AL NIDO

La domanda di ammissione deve essere presentata dal genitore o da chi ne fa le veci su apposita modulistica pubblicata sul sito istituzionale del Comune nel periodo dal 1° febbraio al 31 marzo (o, se festivo, al primo giorno feriale successivo) di ogni anno.

In sede di prima applicazione della presente norma, la data di scadenza per la presentazione della domanda è definita con apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

Le domande di inserimento presso il Nido, che non possono essere immediatamente soddisfatte a causa della mancanza di posti disponibili e quelle presentate in corso d'anno, verranno collocate in una apposita lista d'attesa.

Nel corso dell'anno si provvederà ad assegnare tempestivamente i posti che si rendessero vacanti attingendo alle domande di ammissione al nido collocate nella lista d'attesa della graduatoria formata secondo i criteri di cui all'art. 5.

ART. 5 – CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

In linea generale e di principio, fatte salve eventuali diverse determinazioni, la formazione della graduatoria dei residenti avviene sulla base dei seguenti criteri di priorità:

1. famiglia residente nel Comune di Pieranica
2. bambini residenti già frequentanti l'anno in corso (salvi i casi di morosità di cui all'art. 3), che presentino apposita richiesta;
3. bambini con un solo genitore, occupato in attività lavorativa;
4. bambini con entrambi i genitori, occupati in attività lavorativa;
5. minore iscritto a Full Time;
6. minore con altro/i fratello/i sorella/e al nido/scuola d'infanzia comunale di Pieranica;
7. bambini con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92;
8. maggior numero di componenti il nucleo familiare
9. richieste di inserimento da parte del Tribunale dei minori;
10. minori in situazione di grave disagio, con richiesta di inserimento da parte del servizio socio assistenziale;
11. data di presentazione della domanda.

I bambini residenti avranno sempre e comunque la priorità di inserimento rispetto ai non residenti a prescindere dalla data di presentazione della domanda di iscrizione e dalla graduatoria.

In presenza di posti disponibili, i bambini non residenti potranno essere ammessi all'asilo nido solo in subordine ai residenti e saranno utilmente collocati nella graduatoria per i non residenti secondo i seguenti criteri di priorità:

1. bambini non residenti già frequentanti l'anno in corso (salvi i casi di morosità di cui all'art. 3), che presentino apposita richiesta;
2. bambini di cui un genitore o entrambi i genitori lavorano nel territorio di Pieranica indipendentemente dalla residenza dei figli;
3. bambini con un solo genitore, occupato in attività lavorativa;
4. bambini con entrambi i genitori, occupati in attività lavorativa;
5. minore iscritto a Full Time;
6. minore con altro/i fratello/i sorella/e al nido/scuola d'infanzia comunale di Pieranica;
7. bambini con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92;
8. maggior numero di componenti il nucleo familiare
9. richieste di inserimento da parte del Tribunale dei minori;
10. minori in situazione di grave disagio, con richiesta di inserimento da parte del servizio socio assistenziale;
11. data di presentazione della domanda.

Le condizioni dichiarate, valutabili ai fini dell'attribuzione di punteggio, dovranno essere possedute alla data di scadenza del bando. In presenza di dichiarazioni mendaci o non corrette, si provvede alla conseguente ricollocazione della domanda in graduatoria secondo il punteggio che compete e sulla base degli elementi accertati.

ART. 6 – GRADUATORIE DI AMMISSIONE

A conclusione dell'istruttoria del bando, verranno stilate le seguenti graduatorie alle quali si attingerà secondo l'ordine indicato per ricoprire i posti disponibili:

- 1) graduatoria per i residenti;
- 2) graduatoria per i non residenti.

Le graduatorie saranno rese pubbliche sul sito istituzionale del Comune di Pieranica. Sarà cura di ciascun richiedente consultare il sito internet istituzionale per verificare la pubblicazione delle graduatorie.

Entro 20 giorni naturali e consecutivi da tale pubblicazione, gli interessati dovranno presentare la domanda unitamente al pagamento della quota di iscrizione pena la decadenza.

Le graduatorie del primo bando annuale conservano la loro validità fino all'approvazione di quelle successive.

La cancellazione da una graduatoria avviene in caso di:

- accettazione formalizzata del posto assegnato;
- rinuncia per iscritto del posto assegnato indicato;
- carenza di uno o più requisiti per l'ammissione, di cui all'art. 4, riscontrata a seguito di verifica d'ufficio.

TITOLO III - UTENZA

ART. 7 – CALENDARIO E ORARI DI FUNZIONAMENTO

Il calendario di apertura del servizio e l'orario giornaliero di funzionamento sono stabiliti annualmente con delibera della Giunta comunale. Nel medesimo atto, la Giunta, sulla scorta delle proprie valutazioni

politico-amministrative, può istituire il servizio pre e post nido, cui le famiglie potranno accedere formulando apposita richiesta.

Il servizio di asilo nido si articolerà su cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì dal mese di settembre al mese di luglio.

È previsto un servizio part-time. Le relative domande verranno prese in considerazione in subordine alle domande pervenute per il full-time.

Nel caso in cui i frequentanti intendano cambiare l'orario di frequenza per l'anno scolastico successivo, deve essere fatta la richiesta entro il 31 marzo.

ART. 8 – DIMISSIONI E DECADENZA

I genitori possono rinunciare per iscritto al servizio nido, presentando apposita istanza scritta, all'ufficio competente, entro il giorno 10 del mese precedente a quello della rinuncia, pena l'applicazione intera della retta.

La decadenza dal diritto di frequenza sarà disposta d'ufficio in caso di assenza non giustificata del bambino che si protragga oltre il mese ed in caso di morosità che si protragga oltre i 3 mesi.

In caso di mancata presentazione per iscritto della rinuncia o di decadenza, come sopra specificato, il bambino verrà considerato ancora frequentante e dovranno essere corrisposte tutte le rette.

ART.9

RETTE DI FREQUENZA

Per la frequenza all'asilo nido è prevista una tariffa mensile, oltre al pagamento di una quota d'iscrizione, stabilita annualmente con delibera della Giunta comunale, che varia a seconda dell'orario di frequenza (part time o full time) prescelto e rimane invariata per la durata dell'anno scolastico.

I pagamenti non effettuati entro la scadenza indicata dall'avviso comunale formeranno oggetto di riscossione coattiva ai sensi della vigente normativa. Qualora il debito contratto dalla famiglia non risulti sanato entro la chiusura dell'anno scolastico, il bambino non potrà più essere ammesso al nido l'anno successivo.

Il pagamento della retta è dovuto indipendentemente dalla frequenza del bambino o dai giorni di effettiva erogazione del Servizio. Non sono previste detrazioni, se non nei casi di documentata malattia. In tale ipotesi si prevede una riduzione della retta di frequenza:

- nella misura del 30% per assenze superiori alle quattro settimane consecutive. Il riconoscimento della detrazione è subordinato alla presentazione all'ufficio competente apposita domanda documentata da certificato medico rilasciato dal pediatra/ospedale con indicazione della prognosi e relativo a tutto il periodo della malattia.

Nessuna riduzione è prevista per assenze inferiori alle quattro settimane consecutive.

La retta mensile non comprende il costo del pasto, che rimane a carico della famiglia, se non disdetto entro l'orario indicato all'interno del regolamento comunale per la disciplina del servizio di ristorazione scolastica. Il Comune di Pieranica, con riferimento alle domande dei residenti, può prevedere delle agevolazioni delle rette in presenza di un ISEE inferiore alla soglia indicata dal regolamento dei servizi sociali e/o in presenza di fratelli/sorelle iscritti al servizio di asilo nido.

Per particolari casi sociali, l'Amministrazione comunale valuterà gli interventi opportuni prevedendo con delibera di Giunta comunale esoneri parziali o totali del Servizio, al fine di consentire la frequenza al nido dei bambini in situazione di svantaggio sociale debitamente documentati dai servizi sociali.

ART.10

DIVIETI

L'accesso al nido non è consentito agli estranei, cioè a persone al di fuori della cerchia parentale prossima dei bambini, se non preventivamente autorizzati dal coordinatore.

Il personale non può somministrare ai bambini farmaci consegnati dai genitori senza autorizzazione del medico curante o del pediatra.

Non è consentito ai genitori portare e/o somministrare propri alimenti di alcun genere ai bambini all'interno del nido, salvo la fornitura diretta di specifici prodotti alimentari in presenza di patologie, certificate dal medico, che richiedano diete particolari.

È fatto divieto ai bambini di portare oggetti piccoli e pericolosi per la propria ed altrui incolumità.

ART. 11

NORME FINALI

Per quanto non specificamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle leggi e ai regolamenti nazionali e regionali vigenti in materia, nonché allo Statuto comunale.